

TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gianmarco Marinai Presidente

dott.ssa Azzurra Fodra Giudice

dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore

OMISSISS

Con l'intervento dell'Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Livorno.

Ai sensi degli articoli 95 e 96 DPR n. 396/2000

Ha emesso il seguente

DECRETO

OMISSISS

Gli atti venivano trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno per il necessario intervento in causa.

All'udienza di comparizione in data 14.11.2017 nessuno compariva per l'Ufficio del P.M.; signori ----- e ----- insistevano nel ricorso; l'Ufficiale di Stato Civile si dichiarava remissivo all'istanza presentata.

Il Tribunale riservava la decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

1. Va in linea generale premesso che la il d.p.r. 396/2000 disciplina una procedura di carattere amministrativo non finalizzata all'accertamento di diritti, ma predisposta a regolare l'attività di certificazione e garantirne un controllo giurisdizionale. Come più volte ribadito dalla Corte di legittimità, la trascrizione non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido in base al principio *locus regit actum* (cfr. ord. Cass. 18.7.2013 n. 17620): i certificati formati all'estero hanno immediata validità e rilevanza nel nostro ordinamento, sempre che spieghino effetti civili nell'ordinamento interno dello Stato straniero (cfr. sent. Cass. n. 10351/1998).

2. Secondo l'orientamento di recente consolidatosi anche nella giurisprudenza di legittimità, *"Deve essere accolta la domanda di "rettificazione" dell'atto di nascita del minore nato all'estero e figlio di due madri coniugate all'estero, già trascritto in Italia nei registri dello stato civile con riferimento alla sola madre biologica, non sussistendo contrasto con l'ordine pubblico internazionale italiano"* (in questi termini sent. Cass.15.6.2017 n.14878).

Il Collegio ritiene di dover aderire a tale orientamento, ciò anche sulla base delle considerazioni che seguono.

2.1. La determinazione del rapporto di filiazione tra i ricorrenti e i due minori è regolata dal diritto internazionale privato italiano e, specificamente, dalla l. n. 218/95, la quale ha la finalità di stabilire la norma applicabile alle fattispecie che presentino elementi di estraneità con l'ordinamento interno.

In base al disposto dell'art. 33 della legge citata *"lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino al momento della nascita. La legge nazionale del figlio al momento della nascita regola i presupposti gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figli [...] Lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei due genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge"*.

Dall'art 33 cit. consegue che la norma di diritto internazionale privato attribuisce ai provvedimenti accertativi (certificato di nascita) dello Stato estero ogni determinazione in ordine al rapporto di filiazione, con conseguente inibizione al giudice italiano di sovrapporre accertamenti sulla validità di un titolo valido per la legge nazionale di rinvio (cfr. sent. Cass. n. 14545/2003, secondo la quale *"In tema di prova della filiazione, dall'art. 33, comma terzo, della legge n. 218 del 1995 ("la legge nazionale del figlio al momento della nascita regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio") discende che ai provvedimenti accertativi ed alle statuizioni giurisdizionali dello stato estero è attribuita ogni determinazione in ordine al rapporto di filiazione, con conseguente inibizione al giudice italiano di sovrapporre a quegli accertamenti fonti di informazione estranee e nazionali, salvo il limite dell'ordine pubblico previsto dall'art. 16 legge cit.) [...]"*). Ulteriore conferma di quanto rilevato risulta dalla previsione dell'articolo 65 della legge 218/1995, secondo il quale hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone, nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrarie all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.

La regolamentazione internazionalprivatistica manifesta dunque un *favor* assoluto per il rapporto di filiazione sulla base del criterio della cittadinanza.

2.2. Alla luce delle suddette osservazioni va osservato che i certificati di nascita di cui si discute sono stati formati nello Stato della California (U.S.A.), paese di nascita di -----, che sono dunque (anche) cittadini americani (ivi vigendo il criterio del c.d. *ius soli*) e vedono il loro *status filiationis* determinato dalla legge di questo paese (secondo quanto espressamente previsto dall'art. 33 in combinato disposto con gli artt. 13 e 36 L. n. 218/1995). I nuovi certificati di nascita – di cui il signor ----- ha chiesto la trascrizione – sono pertanto stati formati dall'autorità competente, in conformità a quanto previsto dalla *lex loci*.

3. La trascrizione di certificati formati all'estero secondo la *lex loci* può essere negata solo nel caso di contrarietà all'ordine pubblico, *ex art. 18 dpr 396/2000 e art. 65 l. 281/1995*, tenuto altresì conto del principio generale rappresentato dal *favor filiationis* (articolo 13, 3° co. L. n. 218/1995) e dunque dell'aspetto legato al superiore/migliore interesse del minore.

3.1. Alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di legittimità, appare dirimente osservare che *" il giudice italiano chiamato a valutare la compatibilità con l'ordine pubblico dell'atto di stato civile straniero (nella specie, dell'atto di nascita), i cui effetti si chiede di riconoscere in Italia, a norma degli artt. 16, 64 e 65 della legge n. 281 del 1995 e 18 dPR n. 396 del 2000, deve verificare non già se l'atto straniero applichi una disciplina della materia conforme o difforme rispetto ad una o più norme interne (seppure imperative o inderogabili), ma se esso contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, desumibili dalla*

Carta costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo" (così sent. Cass. n. 196990/2016, cit. in motivazione). Questo anche perché *"Il giudizio [...] di compatibilità con l'ordine pubblico [...] è finalizzato non già ad introdurre in Italia direttamente la legge straniera, come fonte autonoma e innovativa di disciplina della materia, ma esclusivamente a riconoscere effetti in Italia ad uno specifico atto o provvedimento straniero relativo ad un particolare rapporto giuridico tra determinate persone"* (ibidem, punto 8.4) e *"Il rispetto dell'ordine pubblico deve essere garantito, in sede di delibazione, avendo esclusivo riguardo "agli effetti" dell'atto straniero (come ribadito da Cass. n. 9483/2013), senza possibilità di sottoporlo ad un sindacato di tipo contenutistico o di merito né di correttezza della soluzione, adottata alla luce dell'ordinamento straniero o di quello italiano."* (così sent. Cass. n. 15343/2016, in motivazione).

3.2. In un'ottica evolutiva del concetto di ordine pubblico internazionale, come ricostruita anche dalla più recente giurisprudenza di merito (vedi ordinanza Corte d'Appello di Trento 23.02.2017), e dalla recente dottrina in argomento, l'ordine pubblico internazionale deve essere inteso come rivolto – attraverso la valorizzazione di un patrimonio condiviso di principi e diritti fondamentali riconosciuti dai diversi ordinamenti – alla progressiva neutralizzazione, in ottica transnazionale, della contrapposizione tra la dimensione internazionalistica e quella interna, con la conseguenza di sottrarre il contenuto del suddetto principio ad un legame troppo rigido con i mutevoli contenuti delle legislazioni vigenti nei singoli ordinamenti nazionali.

A tal fine, il parametro di riferimento non è costituito più dalle norme con le quali il legislatore ordinario esercita la propria discrezionalità in una determinata materia e in un dato momento storico, ma esclusivamente da quei principi fondamentali a cui lo stesso è vincolato (vedi ancora sent. Cass. n. 196990/2016, cit.)

Ne deriva che sulla base di un *"[...] giudizio simile a quello di costituzionalità, ma preventivo e virtuale, si deve ammettere il contrasto con l'ordine pubblico soltanto nel caso in cui il giudice possa motivatamente ritenere che al legislatore ordinario sarebbe ipoteticamente precluso di introdurre, nell'ordinamento interno, una norma analoga a quella straniera, in quanto incompatibile con i valori costituzionali primari. La progressiva riduzione della portata del principio di ordine pubblico – tradizionalmente inteso come clausola di sbarramento alla circolazione dei valori giuridici, cui tende, invece, il sistema del diritto internazionale privato – è coerente con la storicità della nozione e trova un limite soltanto nella potenziale aggressione dell'atto giuridico straniero ai valori essenziali dell'ordinamento interno, da valutarsi in armonia con quelli della comunità internazionale"* (ibidem, in motivazione, punto 7).

4. In particolare, al fine di delineare compiutamente i principi di ordine pubblico internazionale nella materia di cui si discute occorre tener conto della progressivamente sempre più piena valorizzazione del miglior interesse del minore. Tra le fonti legislative internazionali di maggior rilievo, possono rilevare la Convenzione di New York del 20.11.1989 sui diritti del fanciullo (ratificata con legge 27.5.1991 n. 176), il cui art. 3, par. 1, evidenzia come si debba sempre far riferimento al superiore interesse del minore qualunque sia l'ambito che lo riguarda, la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1996 (ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la l. 20.3.2003 n. 77), la quale, nel disciplinare i procedimenti riguardanti ogni bambino, detta le modalità a cui l'autorità

giudiziaria deve conformarsi prima di giungere a qualunque decisione nei suoi confronti e, da ultimo, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, che, all'art. 24, secondo comma, prescrive che *"in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore degli stessi deve essere considerato preminente"* e al terzo comma aggiunge che *"il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse"*.

4.1. L'insieme delle fonti normative citate, come interpretate anche dalla giurisprudenza internazionale, afferma, in tema di rapporti familiari, la prevalenza del diritto del minore ad una relazione di genitorialità certa, e ciò in particolare in casi come quello in esame, tenendo conto che non si tratta di introdurre *ex novo* una situazione giuridica inesistente, ma di garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto in essere da tempo, nell'esclusivo interesse di bambini sin dalla nascita cresciuti dai ricorrenti, che la legge riconosce entrambi come padri. In tale ottica, sempre più valorizzata dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (v. C. Eur. dir Uomo 5 sezione 26.6.2014 Mennesson c. Francia ric. N 6519/11; C. Eur. dir Uomo 5 sezione 26.6.2014 Labassee c. Francia ric. N 65941; Corte europea dei dir. Uomo, Sez. II, 27.01.2015, n. 25358/12 Paradiso e Campanelli c. Italia), assume dunque rilievo determinante non tanto la sussistenza di un legame biologico tra genitori e figli, quanto la circostanza che la famiglia esista con riferimento alla posizione, allo *status* e alla tutela dei figli.

Nel solco di tale giurisprudenza, vanno dunque valorizzati i legami familiari di fatto come modo lecito di realizzazione della personalità dell'individuo: il diritto all'identità non è più necessariamente correlato alla verità biologica, quanto piuttosto a quelle relazioni personali sviluppatasi all'interno di una famiglia che garantiscono uno sviluppo armonico del minore *"[...] da un punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale"* (sent. Cass. 22.12.2016 n. 26767), legami affettivi che acquisiscono rilevanza giuridica e che si fondano su un'assunzione consapevole della responsabilità genitoriale, dei doveri di accudimento e di cura nei confronti dei bambini nati in conseguenza di un progetto di coppia, consentito e riconosciuto nel paese straniero, dal quale origina lo status di figlio, che esige di essere mantenuto anche in Italia, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore alla vita familiare e all'identità personale.

5. Applicando i principi sin qui delineati, va innanzitutto osservato che nel caso di specie esiste una effettiva difformità tra la legislazione straniera che riconosce un legittimo rapporto di filiazione tra il ricorrente privo di legame biologico e i due minori e la legge interna.

Tuttavia, secondo il Collegio, tale difformità – la quale comporta la valutazione di una situazione in cui è in modo incontrovertibile insussistente un legame genetico tra i minori e il ricorrente signor ----- – non può integrare alcuna violazione dell'ordine pubblico internazionale.

5.1. Valorizzando l'orientamento seguito dalla Corte di Cassazione ormai in modo consolidato, infatti, una tale violazione sarebbe ravvisabile soltanto qualora si potesse sostenere che non sia consentito al legislatore italiano, perché vietato da principi fondamentali e costituzionalmente obbligati, di porre una disciplina analoga o assimilabile a quella dei Paesi che consentono il ricorso a pratiche di fecondazione eterologa o di maternità surrogata.

5.2. Sul punto, può trarsi spunto argomentativo dalla giurisprudenza della Corte delle Leggi, la quale, nella sentenza n. 162/ 2014 – resa nel giudizio di costituzionalità della legge n. 40/2004 – ha riconosciuto che, in materia di procreazione medicalmente assistita, “[...] l’individuazione di un ragionevole punto di equilibrio delle contrapposte esigenze, nel rispetto della dignità della persona umana [...]” appartiene alla sola valutazione del legislatore, la quale, proprio perché discrezionale, non può dirsi obbligata al rispetto di principi fondamentali cristallizzabili una volta per tutti.

In definitiva, non rinvenendosi in Costituzione un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico tra genitore e il nato – e dunque non potendo rigorosamente subordinare alla sussistenza di un legame biologico tra genitori e figli il riconoscimento di uno *status filiationis* – quel giudizio preventivo e virtuale che la Corte di legittimità ha delineato (sent. n. 19599/2016 cit.) non può concludersi certamente nel senso che una disciplina analoga o assimilabile a quella che in altri ordinamenti consente la maternità surrogata sarebbe di per sé contraria ai principi supremi e/o fondamentali della Costituzione, dei Trattati fondativi e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, che vincolano il legislatore ordinario. Del resto, non può sottacersi l’importanza di recente assunta a livello normativo del concetto di responsabilità genitoriale che si manifesta nella consapevole decisione di allevare e accudire il nato, del progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli anche indipendentemente dal dato genetico, con l’istituto dell’adozione, della possibile assenza di relazione biologica con uno dei due genitori per i figli nati da tecniche di fecondazione eterologa consentite (arg. in termini analoghi anche l’ordinanza della Corte di Appello di Trento 23.2.2017, cit.).

5.3. In definitiva, ritiene il Collegio che la tutela del superiore interesse del minore, nella sua connotazione di certezza dello *status filiationis*, da un lato, e la prognosi positiva nel giudizio di compatibilità della norma straniera con l’ordinamento interno (nonché della situazione di fatto originata dall’applicazione della norma straniera) richiede allo Stato la tutela della *status filiationis* indipendentemente dalla natura del legame genitoriale, biologico o di altro tipo; viceversa, il mancato riconoscimento dello *status filiationis* determinerebbe un pregiudizio grave ed evidente per i minori, i quali non vedrebbero riconosciuti in Italia nei confronti di uno dei genitori i diritti inerenti a tale *status* e subirebbero la perdita dell’identità familiare e sociale legittimamente acquisita all’estero, nello Stato di nascita, non trovando il legame genitoriale instaurato nel paese straniero un rilievo ostativo nell’ordinamento interno. Ciò specificamente, ove – come nel caso in esame – è incontestato, in punto di fatto, che ----- e ---- sono parte di un progetto familiare che vede da tempo coinvolti i ricorrenti, sono accuditi e cresciuti all’interno della famiglia come figli di ----- e -----, indifferentemente loro padri, e riconosciuti come figli dei ricorrenti dalle famiglie di origine di questi ultimi, così come da tutti coloro che abbiano avuto modo in questi anni di entrare in contatto con i bambini.

6. Va dunque disposta la rettifica degli atti di nascita di ----- nel senso di indicare che i minori sono figli di ----- e di -----, conformemente agli atti di nascita depositati *sub* doc. n. 2 e 3 in allegato al fascicolo dei ricorrenti.

7. Nulla sulla ripetizione delle spese sostenute in mancanza di opposizione del Comune di -----.

Ai sensi dell'art. 52, comma 3, del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 si dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

P.Q.M.

il Tribunale così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso proposto da ----- e ----- e, per l'effetto, dispone la rettifica degli atti di nascita di ----- e ----- nel senso di indicare che genitori dei minori sono i signori ----- e -----, conformemente agli atti di nascita depositati *sub* doc. n. 2 e 3 in allegato al fascicolo dei ricorrenti;
- 2) ordina la trascrizione del presente decreto nei registri in corso e l'annotazione di esso a margine dell'atto rettificato, a forma di legge, da eseguirsi dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di -----;
- 3) Nulla sulle spese;
- 4) dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 3, del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196.

Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio in data 14.11.2017

Il Giudice relatore ed estensore
(dr.ssa Nicoletta Marino)

Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)

Il PM
NULLA OPPONE
3.1.2018